

Statuto

Associazione Swiss Young Internists (SYI)

Premessa

L'associazione Swiss Young Internists (SYI) nasce nel 2013 come comunità di interesse, allo scopo di unire giovani internisti svizzeri in erba. A partire dal 2013, la SYI organizza gli «SYI-Days» in occasione dei congressi primaverili della SSMIG (ex SSMI) e gestisce un gruppo su Facebook. Costituendosi come associazione, la SYI intende rappresentare in modo vincolante a livello giuridico e politico i giovani internisti in erba.

La SYI si impegna attivamente a favore di una medicina interna forte, interessante e orientata al futuro. L'associazione costituisce una piattaforma di networking per studenti e medici che seguono un corso di formazione o perfezionamento in medicina interna generale come pure per giovani specialisti di questo ramo medico. Insieme si vogliono gettare le fondamenta per poter ampliare i contatti esterni (politica di categoria) e interni (coesione, scambio di informazioni, identità professionale). La SYI si adopera per una medicina interna generale vivace sia nella formazione continua, sia nella ricerca e nell'attività clinica.

I. Denominazione, sede e scopo

Art. 1 Denominazione e sede

¹ Con la denominazione "Swiss Young Internists" (SYI) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

² La sede dell'associazione coincide con il suo segretariato.

Art. 2 Scopo

L'associazione SYI persegue i seguenti obiettivi:

¹ Garantire il networking dei futuri, giovani specialisti di medicina interna generale tra di loro e con le organizzazioni di categoria nazionali e internazionali.

² Realizzare piattaforme per futuri, giovani specialisti di medicina interna generale in collaborazione con organizzazioni mediche di categoria, nello specifico con la SSMIG, allo scopo di:

- a. scambiare idee ed esperienze;
- b. diffondere informazioni e pubblicazioni di giovani medici;
- c. organizzare eventi;
- d. promuovere l'identità professionale già nell'ambito della formazione e del perfezionamento.

³ Offrire supporto e motivazione ai giovani specialisti in erba nel campo della medicina interna generale per l'analisi e la gestione di problemi e richieste in collaborazione con organizzazioni mediche di categoria, nello specifico della SSMIG.

⁴ Migliorare l'insegnamento, la ricerca e la qualità dei servizi medici e l'attività clinica nell'ambito della medicina interna generale attraverso la cooperazione con organizzazioni mediche.

II. Adesione

Art. 3 Soci ordinari

¹ Possono essere ammessi come soci ordinari i giovani medici specialisti (dipendenti o indipendenti) di medicina interna generale, i medici che svolgono corsi di perfezionamento per diventare specialisti di medicina interna generale e gli studenti a partire dal 4° anno di studi (master) con sede di lavoro o di studio in Svizzera.

² Il comitato direttivo decide l'ammissione di nuovi soci sulla base della domanda scritta di ammissione.

³ L'associazione può rifiutare una richiesta di ammissione senza dover fornire giustificazioni.

⁴ Un candidato respinto può appellarsi all'assemblea dei soci, che deciderà in maniera definitiva se ammetterlo o meno nell'associazione.

Art. 4 Soci straordinari, *alumni SYI* e soci onorari

¹ Possono essere ammessi come soci straordinari studenti di un anno di studi precedente al quarto.

² Le persone giuridiche – nello specifico reti di medici e organizzazioni studentesche – possono avanzare richiesta di ammissione come soci straordinari. Sarà l'assemblea dei soci a decidere se ammetterle o meno.

³ Al venir meno della qualità di socio ordinario (art. 6 cpv. 6), il socio ordinario diventa in automatico *alumnus SYI*, a meno che confermi per iscritto il recesso dall'associazione.

⁴ Il comitato direttivo può nominare socio onorario una persona o un'organizzazione che sia distinta nell'impegno a favore della SYI.

Art. 5 Accesso

¹ Per accedere all'associazione SYI occorre indirizzare al comitato direttivo una domanda di ammissione in forma scritta.

² La domanda di accesso sottintende il riconoscimento dello statuto e delle decisioni della SYI.

Art. 6 Cessazione della qualità di socio

¹ La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione o decadenza.

² Per le persone fisiche il recesso è possibile in qualsiasi momento, mentre il recesso delle persone giuridiche (art. 4 cpv. 2) può avvenire con effetto alla fine dell'anno solare con preavviso di tre mesi. Occorre rivolgere alla presidenza apposita dichiarazione scritta di recesso.

³ Il comitato direttivo può escludere un socio in qualsiasi momento in presenza di motivi validi, in particolare in caso di violazione degli obblighi statutari o finanziari.

⁴ L'esclusione può essere contestata in occasione della successiva assemblea dei soci, che avrà facoltà di decidere in maniera definitiva.

⁵ Non è possibile contestare un'esclusione dovuta al mancato pagamento della quota associativa.

⁶ La qualità di socio si estingue al più tardi cinque anni dopo l'apertura dello studio risp. l'impiego come medico specialista di medicina interna generale risp., in caso di mancato

avvio di un'attività clinica, cinque anni dopo l'esame di medico specialista, benché comunque al più tardi al compimento del 45° anno di età. Il comitato direttivo ha la facoltà di stabilire eccezioni.

III. Diritti e obblighi

Art. 7 Diritti

¹ I soci ordinari e straordinari, gli *alumni SYI* e i soci onorari hanno pari diritti di informazione e consultazione.

² Il diritto di voto attivo e passivo è riservato ai soci ordinari.

³ Agevolazioni e servizi sono riservati ai soci ordinari e ai soci onorari. Il comitato direttivo ha la facoltà di stabilire eccezioni.

Art. 8 Obblighi

¹ I soci sono vincolati al rispetto dello statuto e delle decisioni della SYI.

² I soci sono obbligati al versamento delle quote associative stabilite dall'assemblea dei soci.

Art. 9 Appartenenza all'associazione di categoria

¹ Per perseguire i propri obiettivi, la SYI lavora a stretto contatto con la Società Svizzera di Medicina Interna Generale (SSMIG). Per questa ragione è auspicabile che i soci della SYI siano anche soci della SSMIG.

² La SYI e la SSMIG definiscono le condizioni preferenziali per la doppia appartenenza e coordinano una procedura di ammissione semplificata.

IV Risorse

Art. 10 Risorse

¹ L'ammontare delle quote associative viene stabilito annualmente dall'assemblea dei soci.

² Il comitato direttivo può ridurre o aumentare le quote associative per i soci straordinari e per gli *alumni SYI*.

³ I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.

⁴ In caso di recesso o esclusione di un socio non si prevede alcun rimborso delle quote associative.

Art. 11 Altre risorse finanziarie

¹ Oltre alle quote associative, la SYI può ricorrere alle seguenti forme di finanziamento:

- a. organizzazione di eventi;
- b. vendita di servizi;
- c. donazioni di persone fisiche e giuridiche;
- d. contributi pubblici o privati ai progetti dell'associazione;
- e. sponsorizzazioni.

² Qualora si accettino risorse finanziarie di terze parti, è necessario poter verificare in qualsiasi momento l'indipendenza contenutistica della SYI.

Art. 12 Responsabilità civile

Per i propri debiti la SYI risponde esclusivamente facendo ricorso al patrimonio dell'associazione.

V. Organizzazione

Art. 13 Organi

¹ Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea dei soci
- b. il comitato direttivo
- c. la commissione di indagine

² Per l'espletamento delle sue funzioni, il comitato direttivo può istituire gruppi di lavoro (art. 18) e ricorrere a un segretariato (art. 19).

Art. 14 Assemblea dei soci

¹ L'assemblea dei soci è l'organo supremo della SYI. Viene convocata dal comitato direttivo e di norma si riunisce una volta l'anno.

² La convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci può essere richiesta dal comitato direttivo o dal 10% dei soci.

³ L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze:

- a. Approvazione e modifica dello statuto;
- b. Emanazione di regolamenti e direttive;
- c. Elezione dei membri del comitato direttivo;
- d. Elezione della presidenza e del tesoriere;
- e. Elezione della commissione di indagine;
- f. Ricezione del rapporto annuale della presidenza;
- g. Approvazione del bilancio annuale;
- h. Ricezione del rapporto della commissione di indagine;
- i. Discarico del comitato direttivo;
- j. Approvazione del programma di attività e del budget;
- k. Determinazione delle quote associative;
- l. Gestione delle richieste nell'ambito di competenza dell'assemblea dei soci;
- m. Gestione di tutte le operazioni sottoposte all'assemblea dei soci dal comitato direttivo;
- n. Decisione sullo scioglimento della SYI.

⁴ L'invito a partecipare all'assemblea dei soci va spedito via e-mail almeno un mese prima dell'assemblea stessa, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno; va inoltre pubblicato sul sito web della SYI.

⁵ A ciascuno dei soci (art. 3) spetta un solo voto, senza possibilità di delega.

⁶ L'assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei voti validi pervenuti.

⁷ Lo scioglimento della SYI e l'approvazione o la modifica dello statuto prevedono la maggioranza dei due terzi (art. 13 cpv. 3 lett. a e lett. n, art. 21).

⁸ Per la determinazione della maggioranza semplice o dei due terzi non saranno presi in considerazione voti non validi.

Art. 15 Elezioni

¹ La presidenza e i membri del comitato direttivo vengono eletti una volta l'anno. È prevista la possibilità di rielezione.

² Il comitato direttivo ha un mandato massimo di 6 anni. L'assemblea dei soci può decidere eventuali eccezioni.

Art. 16 Composizione del comitato direttivo

¹ Il comitato direttivo è l'organo direttivo ed esecutivo supremo della SYI.

² Si compone di:

- a. una presidenza, formata da un presidente e un massimo di 2 vicepresidenti o da 2 co-presidenti,
- b. un tesoriere
- c. ulteriori membri del comitato direttivo.

³ Il comitato direttivo si autocostituisce, a eccezione dell'elezione della presidenza e del tesoriere.

⁴ Il comitato direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 12 persone.

⁵ In caso di parità nelle decisioni prese dal comitato direttivo, è decisivo il voto del presidente.

Art. 17 Responsabilità del comitato direttivo

¹ Il comitato direttivo si occupa di tutte le questioni non espressamente assegnate ad altri organi dallo statuto o dal diritto vigente; si riunisce al bisogno e viene convocato dalla presidenza o su richiesta di almeno tre soci.

² Al comitato direttivo spettano i compiti e le competenze seguenti:

- a. Preparazione di tutte le operazioni necessarie all'assemblea dei soci;
- b. Rappresentanza interna ed esterna dell'associazione;
- c. Elaborazione del rapporto di gestione, del bilancio annuale e del budget da presentare all'assemblea dei soci;
- d. Elaborazione degli obiettivi strategici;
- e. Applicazione delle decisioni prese dall'assemblea dei soci;
- f. Responsabilità dei gruppi di lavoro ed elezione dei loro coordinatori;
- g. Garanzia di comunicazione interna ed esterna;
- h. Collaborazione con altre organizzazioni mediche o di categoria;
- i. Amministrazione finanziaria nell'ambito del budget;
- j. Istituzione o nomina di commissioni, delegazioni, gruppi di lavoro, comitati scientifici, ecc.;
- k. Nomina di soci onorari.

Art. 18 Gruppi di lavoro

¹ Per l'elaborazione di temi o progetti specifici si può fare ricorso a gruppi di lavoro.

² I coordinatori dei gruppi di lavoro sono responsabili dell'implementazione dei compiti assegnati al proprio gruppo.

Art. 19 Segretariato

¹ Il comitato direttivo può istituire un segretariato esterno che lo sostenga nello svolgimento dei propri compiti. I compiti assegnati al segretariato sono definiti dal comitato direttivo in un mansionario.

² Il segretariato partecipa alle riunioni del comitato direttivo e all'assemblea dei soci con funzione consultiva.

³ Il segretariato deve rendere conto in qualsiasi momento al comitato direttivo.

Art. 20 Commissione di indagine

¹ La commissione di indagine è formata da una o due persone non facenti necessariamente parte dell'associazione. È prevista la possibilità di rielezione. Il mandato dei membri della commissione di indagine ammonta a un massimo di 6 anni.

² Nello specifico, la commissione di indagine verifica:

- a. il bilancio annuale;
- b. la contabilità e la documentazione;
- c. l'applicazione delle decisioni prese dall'assemblea dei soci ad opera del comitato direttivo.

³ La commissione di indagine riferisce i risultati ottenuti all'assemblea dei soci per mezzo di un rapporto scritto.

VI. Disposizioni finali

Art. 21 Scioglimento

¹ Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso da un'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci con la maggioranza dei due terzi.

² La liquidazione viene eseguita dal comitato direttivo.

³ Salvo altrimenti concordato, gli eventuali proventi della liquidazione vengono assegnati alla Società Svizzera di Medicina Interna Generale.

⁴ Si esclude la possibilità di distribuire il patrimonio dell'associazione ai soci.

Art. 22 Entrata in vigore

¹ Il presente statuto è stato approvato in occasione della seduta costitutiva del 5 maggio 2017 ed è entrato in vigore nella stessa data.

² Per eventuali dubbi interpretativi delle disposizioni contenute nello statuto fa stato la versione tedesca.

Berna

17 giugno 2020



Tobias Tritschler
Presidente

Lars Clarfeld
Direttore generale